

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 56 DEL 10/05/2020 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI ROTARY PALACE- SISMAPP ID 3711, OCSR 109/2020 ID. N. 815"

CUP E18C18000360001

CIG _____

REP. N. _____

L'anno _____ (____), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente **"Ente committente"**);

E

l'ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____

*(libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P. costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **"Professionista"**).*

Premesso che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2020, modificata dall'ordinanza n. 67 del 12/09/2020, recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche in cui era inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 109 del 23/12/2020 *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”* gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, sono stati sostituiti e integrati con l'allegato 1 della stessa;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto al n. ID 815;
- con propria nota n. 75881 del 08/09/2020, assunta al protocollo del Comune di Camerino con n. 19017 del 08/09/2020, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche comunicava l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) per l'intervento denominato **“SISMA 2016- RIPARAZIONE DANNI ROTARY PALACE- SISMAPP ID 3711, OCSR 109/2020 ID. N. 815”**, convalidando l'importo di finanziamento richiesto pari a € 380.000,00;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. (di seguito anche solo *“codice”*);
- con DGC n. XXX del xx/xx/xxxx è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con i relativi allegati, dell'intervento in oggetto, redatto da Ing. Ainelen Daniela Bracalente, Istruttore direttivo tecnico dell'Ufficio Sisma (art. 50-bis del D.L. 189/2016), assegnato al Settore 3°, prevedente un importo complessivo dell'intervento pari a € 380.000,00;
- con Determina a contrarre n. del è stato disposto l'affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e come eventuale opzione la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento

in oggetto, stante l'importo dell'incarico da affidarsi e le motivazioni ivi indicate, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 32 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/020;

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch. _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da offerta formulata nel portale appalti del Comune di Camerino GXXXXXXX in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- con Determina n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina/Decreto n. _____ del _____ di efficacia dell'aggiudicazione; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all'intervento di **“SISMA 2016- RIPARAZIONE DANNI ROTARY PALACE - Sismapp ID n. 3711, OCSR 109/2020 ID n. 815”**.

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

FASE 1 – Progettazione (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del Codice)

2.1 Progettazione definitiva

2.2 Progettazione esecutiva compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del D. Lgs. 81/2008)

FASE 2 – Esecuzione [OPZIONALE]

2.3 Direzione Lavori, contabilità e assistenza al collaudo

2.4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D. Lgs. 81/2008)

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale **(Sezione A)**. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

6-bis. La prestazione di direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, se successivamente affidata, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.

6-ter. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e quella in fase di esecuzione dell'opera devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

3-bis. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dalla richiesta di offerta/preventivo.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17

ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la

cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

9. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Non si rilevano particolarità nella progettazione inerente la sicurezza; il Professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà comunque ottemperare a quanto espressamente previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportato.

2. Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, l'Ente committente dovrà richiedere l'integrazione al Professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso,

indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di **1 (uno)** copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico in formato standard editabile e una copia degli stessi elaborati in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente;

c) a produrre, se affidate le prestazioni della fase di esecuzione, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno UNA copia cartacea, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);

d) a produrre, se affidate le prestazioni della fase di esecuzione, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno UNA copia cartacea, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

Art. 5-bis. Verifica di conformità delle prestazioni

1. L'Ente committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.
2. È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.
3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzii il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico è responsabile altresì, nel caso di successivo affidamento della direzione dei lavori [opzionale], che l'opera eseguita sia conforme al progetto approvato dall'Ente committente.
2. Nessuna variazione progettuale ed eventualmente, se affidata anche la direzione lavori, nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, in caso di successivo affidamento della direzione lavori, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 107 del codice, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Progettazione: giorni complessivi n. 90

a) Progettazione definitiva: giorni n. 60

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 30

3. La prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerente la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera, va espletata entro i termini previsti per l'attività di progettazione cui è connessa.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente.

Relativamente alle attività opzionali di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esse iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a UNO PER MILLE dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione, qualora affidate le relative prestazioni, comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 7.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con

congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.
4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.
7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Ente committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2 e in quelli previsti dal Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente

impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in

premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____ %
(_____ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva Euro _____

Progettazione esecutiva Euro _____

Prestazioni della fase esecutiva [opzionale] Euro _____

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione affidata al Professionista, alle eventuali varianti in aumento che venissero approvate in corso d'opera e a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, intestate all'Amministrazione COMUNE DI CAMERINO e dovranno contenere i seguenti riferimenti **“SISMA 2016- RIPARAZIONE DANNI ROTARY PALACE- SISMAPP ID 3711, OCSR 109/2020 ID. N. 815- INCARICO DI PROGETTAZIONE PD, PE, CSP, DL, CSE”** nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 12-bis. Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.

2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.

3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 12-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di Euro _____, pari al ____% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura *(da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16)*.

1-bis. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 16, il Professionista si impegna a produrre all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di Euro _____ pari al ____% dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a Euro

XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

6. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, consulenti o tecnici specialisti, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Comune di Camerino. L'Ente committente rimane, comunque, estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti.

Art. 15. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di MACERATA È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Prestazioni opzionali

1. Sono previste le seguenti prestazioni opzionali:

- direzione dei lavori e contabilità;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.

3. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 17. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____.

Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

1-bis. Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche:

Arch./Ing./_____, in qualità di _____ iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____.

3. Il Professionista individua le seguenti persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara:

- Arch./Ing./_____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;

- Arch./Ing./_____, iscritto all'Ordine/Collegio
_____ di _____ al numero _____ CF
_____ P.IVA _____ in qualità di
_____;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17-bis. Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del Professionista

1. Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si indica l'Ing. _____, quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Ente committente.

2. Il Professionista individua l'Ing./Arch./_____ quale Referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione e il Referente collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il Referente indicato dal Professionista, quale referente principale per l'Ente committente, deve garantire la massima reperibilità.

Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 19. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata in sede di gara.

_____, li _____

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: